



PROVINCIA DI SAVONA

CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERAZIONE N. 65

Seduta del 22 dicembre 2022

Settore #SETTORE#

Servizio Gestione viabilità, edilizia ed ambiente

Classifica 10.1.2 Fascicolo 1/2022

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI, AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO O DI RECUPERO DI RIFIUTI E DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO AI SENSI DELL' ART. 18 DELLA L. R. 6 GIUGNO 2017 N. 12 E DEGLI ART. 208, 209, 211 e 214 DEL D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152.

I presenti al momento della trattazione della pratica sono:

N°	Nome	Presenti	Assenti
1	OLIVIERI PIERANGELO	X	
2	BRIZZO SARA	X	
3	GHERSI MARISA*	X	
4	GIANNOTTA FRANCA	X	
5	LAMBERTINI PAOLO	X	
6	MOLINARO ROBERTO*	X	
7	NAVONE ALESSANDRO*	X	
8	NIERO MASSIMO	X	
9	OTTONELLO NADIA		X
10	ROCCA ENRICA*	X	
11	TARAMASSO MARIA ADELE	X	
Totale		10	1

* Consiglieri collegati in videoconferenza da remoto

Assume la Presidenza Avv. Pierangelo Olivieri

Assiste alla seduta Avv. Giulia Colangelo

Deliberazione N. 65 del 22/12/2022

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio a deliberare in merito al provvedimento di seguito verbalizzato.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTI lo Statuto della Provincia e il Regolamento del Consiglio provinciale;

ATTESO che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 bis del Regolamento del Consiglio Provinciale sono stati determinati criteri per le riunioni in videoconferenza del Consiglio Provinciale;

Esaminata la proposta di deliberazione ad oggetto AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI, AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO O DI RECUPERO DI RIFIUTI E DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO AI SENSI DELL' ART. 18 DELLA L. R. 6 GIUGNO 2017 N. 12 E DEGLI ART. 208, 209, 211 e 214 DEL D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152. , nel testo che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

Reso noto che la votazione è espressa in forma palese, il cui esito è riconosciuto e proclamato dal Presidente della Provincia.

CON N. 10 VOTI FAVOREVOLI SU N. 10 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto “AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI, AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO O DI RECUPERO DI RIFIUTI E DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO AI SENSI DELL' ART. 18 DELLA L. R. 6 GIUGNO 2017 N. 12 E DEGLI ART. 208, 209, 211 e 214 DEL D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152.” nel testo che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Presenta al Consiglio provinciale la seguente proposta di deliberazione:

“AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI, AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO O DI RECUPERO DI RIFIUTI E DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 34 DELLA L. R. 21 GIUGNO 1999 N. 18 E DEGLI ART. 208, 209 E 211 DEL D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152.”

VISTI:

- l'art. 18 della L.R. 12/2017 il quale dispone che La Città metropolitana e le Province, oltre ad ulteriori competenze, sono le autorità competenti al rilascio:
 - *dell'autorizzazione agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, di cui agli articoli 208, 211, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;*
 - *autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui al Titolo III bis della Parte seconda (Allegato VIII alla Parte seconda) del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;*
- la DGR n. 1803 del 23.12.2003 , ad oggetto : *«Primi indirizzi regionali per l'applicazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e del decreto ministeriale 13 marzo 2003»;*
- la D.G.R. n. 1014 del 03.08.2012 ad oggetto : *«Disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e della L.R. 18/99.»;*
- la nota della Regione Liguria, assunta agli atti con prot. n. 51100 del 05/08/2015, con la quale la Regione stessa riteneva condivisibile l'orientamento espresso dalla Città Metropolitana di Genova circa l'orientamento della parte maggioritaria della dottrina sulla applicabilità a tutto il territorio nazionale delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 2 bis della L. 1/011 di conversione del D.L. 196/2010, il quale prevede che le garanzie finanziarie prestate da aziende in possesso della Certificazione ISO 14001 o della Registrazione EMAS possano essere ridotte rispettivamente del 40% o del 50%;
- la circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 0004064 del 15/03/2018 ad oggetto : *« Circolare ministeriale recante “Linee guida” per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi»* con particolare riferimento al punto 3 . *“Prestazione delle garanzie finanziarie”* ove viene indicata la necessità che le garanzie finanziarie, oltre che estese anche alle cosiddette procedure semplificate, siano commisurate anche allo specifico rischio di incendio;
- la L.R. 18/1999.

PREMESSO che il vigente Regolamento per la disciplina delle attività di smaltimento :

- è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 57 del 20.11.2020;

RICHIAMATE le considerazioni di cui alla precedente Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 57 del 20.11.2020 da cui si estrapolano alcuni punti rilevanti:

- lo Stato ha prescritto “genericamente” il loro obbligo, ma non hai mai dato indirizzi univoci - validi sull'intero territorio nazionale – in merito agli “importi unitari” ed ai “criteri generali”

Deliberazione N. 65 del 22/12/2022

attraverso i quali, poi, si dovrebbe pervenire alla definizione dell'importo totale della garanzia finanziaria, creando così gravi disparità sul territorio nazionale;

- ne' lo Stato ne' le Regioni si sono attivate per addivenire ad una soluzione e la Provincia (nonostante gli effetti della Legge Del Rio) deve adoperarsi per fornire all'utenza qualche "regola" per determinare gli importi delle garanzie finanziarie, in un modo tale che la quantificazione del montante risultante non possa apparire "arbitraria".
- E) gli uffici hanno sempre ritenuto che le garanzie finanziarie abbiano la funzione principale di consentire alla PA, in caso di inerzia o "fuga" dell'imprenditore, di disporre delle somme necessarie per:
- movimentare e rimuovere i rifiuti eventualmente abbandonati nelle aree oggetto dell'autorizzazione per caricarli su autotreni per il loro trasporto ad altri impianti di recupero/smaltimento;
 - pagare il trasporto ad un nuovo impianto di destinazione tenendo conto della distanza chilometrica (che non può essere nota e potrebbe essere non breve);
 - pagare il nuovo impianto di destino per l'accettazione dei rifiuti per il loro recupero/smaltimento. e che, eventuali necessità di bonifica dell'area (bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/2006 quindi in senso diverso dalla semplice rimozione dei rifiuti ivi presenti), se necessaria dovrà seguire la propria procedura; in sintesi, all'interno del montante è stato espressamente previsto che si possano escutere le somme che si rendessero eventualmente necessarie per la bonifica, fino alla concorrenza massima del montante stesso;
- per le discariche, oggi, non risulta garantita adeguatamente la disponibilità delle somme da accantonare nel corso dell'esercizio della discarica, al fine di sopportare i costi di gestione successivi alla chiusura della stessa.

CONSIDERATO, inoltre, che:

- per il calcolo delle Garanzie finanziarie, si deve gestire una "matrice" che tenga conto del tipo di rifiuto (pericoloso e/o NON pericoloso), del quantitativo di rifiuto in stoccaggio (ove questo sia connesso o no ad una lavorazione a valle svolta nello stesso insediamento), dei relativi "scaglioni" quantitativi – di quelle attività "minimali" che sono state escluse dal concetto di "impianto di lavorazione" che dà origine a numerose possibilità;
- il Regolamento di cui in oggetto, dunque, necessita di alcune modifiche in particolare per quanto attiene la parte relativa alle "Garanzie Finanziarie di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/2006" e del D.Lgs 36/2003 (speciale per le discariche)."

TENUTO CONTO, però, che:

- con L.R. 18/1999 Regione Liguria ha delegato le funzioni in materia di gestione rifiuti alle Province;
- le Garanzie finanziarie ad oggi prestate sotto forma di polizza fidejussoria per la fase di gestione successiva alla chiusura delle discariche detta anche "gestione post operativa" presentano delle gravi criticità già segnalate anche nella "*Relazione sulle garanzie finanziarie nel settore delle discariche*" approvata nella seduta del 14 gennaio 2021 della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati;
- l'accantonamento periodico (trimestrale posticipato), in un conto deposito bancario vincolato in favore della Provincia pare un adeguato sistema, oltre alla garanzia bancaria o assicurativa, che fornisca un certo margine di sicurezza dopo la chiusura della discarica, al fine di avere disponibile una reale provvista finanziaria da cui attingere in caso di inerzia e/o inottemperanza del responsabile;
- detta modalità, mediante costituzione di "Fondo di Garanzia" possa ritenersi alternativa tra le modalità di legge previste;
- tale assunto non risulta chiaramente evidenziato nella precedente Deliberazione di Consiglio provinciale n. 57/2020.

VISTA la proposta allegata ad oggetto: "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI, AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO O DI RECUPERO DI RIFIUTI E DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO AI SENSI DELL' ART. 18 DELLA L. R. 6 GIUGNO 2017 N. 12 E DEGLI ART. 208, 209, 211 e 214 DEL D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152"

CONSIDERATO che:

- La costituzione di un fondo di garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica costituisce la migliore e più concreta forma di garanzia alternativa richiedibile per assicurare la reale sussistenza dei fondi necessari per la gestione post operativa e, dunque, per salvaguardare gli interessi economici della collettività, tutelando al contempo e pienamente l'ambiente e la salute;
- risulta opportuno l'aggiornamento del regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 57 del 20/11/2020;
- risulta contestualmente necessario predisporre ed approvare un nuovo ed aggiornato "Regolamento per la disciplina delle attività di approvazione dei progetti, autorizzazione alla installazione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti e di autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e/o recupero ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 12/2017, dell'art. 37 della L.R. 18/1999 e degli art. 208, 209, 211, 215 e 216 del D.Lgs. N° 152/2006".

RITENUTO che le modifiche del regolamento vigente debbano, dunque, riguardare:

- l'aggiornamento del capo IV e allegati (in particolare gli artt. 11, 11 bis, 13, 15, 17, 19, 21, 22) del Regolamento approvato con DCP 57/2020;
- il perfezionamento di alcune parti nei confronti di aspetti che, attraverso l'esperienza fino ad oggi maturata, necessitano di riformulazioni/modifiche;
- la correzione di alcuni refusi/errori presenti nel vigente testo.

RITENUTO pertanto, di dover aggiornare il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 57 del 20/11/2020 e, contestualmente, approvarne il nuovo ed aggiornato testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione come "ALLEGATO A", che sostituirà integralmente il testo attualmente vigente.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, allegato alla presente proposta, quale parte integrante e sostanziale.

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, allegato alla presente proposta, quale parte integrante e sostanziale.

VISTI:

- l'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000;
- lo Statuto vigente.

**PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE
LA SEGUENTE DELIBERAZIONE**

1. di aggiornare il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 57 del 20/11/2020;
2. di approvare le modifiche apportate al "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI, AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO O DI RECUPERO DI RIFIUTI E DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO AI SENSI DELL' ART. 18 DELLA L. R. 6 GIUGNO 2017 N. 12 E DEGLI ART. 208, 209, 211 e 214 DEL D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152", allegato - sotto forma di

Deliberazione N. 65 del 22/12/2022

testo integrato - quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione come
“ALLEGATO A” ;

3. di stabilire che il testo integrato recante le modifiche apportate, ed approvate con la presente Deliberazione, costituisca aggiornamento del Regolamento e sostituisca integralmente il testo previgente;

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Avv. Pierangelo Olivieri

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Giulia Colangelo

(atto sottoscritto digitalmente)